50603

INSTRUZIONI

APPROVATE DA S. M. (D. G.)

PER

LE CONVENZIONI DA STABILIRSI

E PER

LE FORMALITÀ DA SERBARSI

NELL'

AGGREGAZIONE DI PACCHETTI A VAPORE

ALLA

REAL DELEGAZIONE

PER ESECUZIONE DEL REAL DECRETO

DE' 17 MAGGIO 1836.

NAPOLI

NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE

1836.

6315

INSTRUZIONI

APPROVATE DA S. M. (D. G.)

Per le convenzioni da stabilirsi, e per le formalità da serbarsi nell' aggregazione di pacchetti a vapore alla Real Delegazione per esecuzione del Real Decreto de' 17 Maggio 1836.

§. I.°

Delle condizioni sotto le quali si stabilisce l' associazione.

ART. 1.

L'associazione permessa ai sudditi di S. M., ed agli esteri stabiliti nel Regno con l' articolo 3.° del precitato Real Decreto, potendo aver luogo;

1.° aggregando alla Real Delegazione uno o più pacchetti a vapore, ovvero offrendo i capitali per la costruzione, o acquisto di essi;

2.° divenendo azionista di quelli del Real Governo;

Rimane stabilito, che così nell'uno, come nell'altro caso i proprietari, o capitalisti in associazione, o gli azionisti dovranno assoggettarsi alle condizioni contenute ne' seguenti articoli.

*

Art. 2.

Ciascun pacchetto, non esclusi quelli del Real Governo, nell' entrare in associazione verrà apprezzato, onde determinarsi il rispettivo valore capitale messo in partecipazione.

L' apprezzo cadrà sul corpo del bastimento, macchine, attrezzi, mobili, utensili inservienti al legno per renderlo adatto al servizio cui va ad essere destinato, esclusa ogni altra cosa superflua.

Art. 3.

Dovendo i restauri, di cui abbisognar potrà durante il tempo dell' associazione ciascun pacchetto a vapore, cedere a carico esclusivo de' rispettivi proprietari, rimane convenuto; che se i restauri non oltrepasseranno i ducati 300 la Real Delegazione vien facoltata a farli eseguire per mezzo dell'Amministratore di conto del proprietario, a norma del progetto di arte fatto preventivamente stabilire dalla medesima.

I pagamenti a saldo non potranno effettuirsi che sulla verifica e certificato de' lavori in corrispondenza de' documenti giustificativi, e verranno imputati al conto particolare del pacchetto restaurato.

Dove però i restauri oltrepasseranno la spesa di ducati 300, la Real Delegazio-

ne farà avvertire regolarmente il proprietario onde faccia egli direttamente eseguirli a sua cura e con suo danaro sul progetto d'arte, che gli sarà passato dalla Real Delegazione, perchè i restauri suddetti corrispondano allo scopo dell' associazione.

Tutte le volte che i restauri da praticarsi a cura e peso del proprietario non si compissero tra 20 giorni da quello dell'avvertimento, il pacchetto in associazione, trascorso un tal periodo, sarà escluso dalla partecipazione della dividenda per tutto il tempo altro che ritarderà a ritornare al servizio della Reale Delegazione. Sarà perciò fatto processo verbale dei giorni di uscita, e di ritorno, previa verifica dell'esattezza de' lavori eseguiti in questa seconda circostanza.

Delle note della spesa, che il proprietario farà per tali restauri, egli passerà il duplicato all'Amministratore per tenerne conto nel libro particolare del pacchetto, a solo oggetto di portarne a compimento la scrittura.

Potrà la Real Delegazione far invigilare nel caso i restauri debbano eseguirsi dal proprietario, che i medesimi procedano con celerità ; potendo dove conosca oscitanza o lentezza per parte di esso, applicare a di lui carico una multa non minore di ducati 100, nè maggiore di ducati 500 a disposizione di S. M.

ART. 4.

Avvenendo che il proprietario nel caso medesimo trascuri tra quattro giorni, dal dì dell' avviso regolare, di farvi dar mano; la Real Delegazione potrà farli eseguire di ufficio in danno, imputandone l' importo al conto a parte del pacchetto restaurato.

ART. 5.

Il compenso, dovuto da ciascun pacchetto per gli equipaggi somministrati dalla Real Marina, resta determinato per i tre legni del Real Governo in conformità della distinta segnata qui appresso a ducati 494,07 mensili. Su questa base sarà regolato il compenso nella ripartizione. Quello dovuto dagli altri pacchetti de' privati in partecipazione, sarà regolato in proporzione della suddetta valutazione.

Ferdinando II.....	Ducati..	222,90
Nettuno..	»	166,69
S. Wenefrede.....	»	104,48
	Duc.....	494,07

ART. 6.

L' esercizio della proprietà del pacchetto a vapore, durante il tempo dell' associazione è confidato unicamente alla Reale Delegazione.

ART. 7.

I pacchetti a vapore da associarsi non debbono essere nè maggiori della forza di 120 cavalli; nè minori di quella di 80 cavalli, salvo a S. M. di dispensarvi ne' casi in cui lo giudicherà utile all' interesse della intrapresa.

ART. 8.

All' epoca dello scioglimento dell' associazione ciascun pacchetto a vapore ritornerà al suo proprietario che ne ripiglierà il libero esercizio. Conseguentemente cade ogni privilegio e concessione, e si annullano le cedole, giusta ciò che sarà detto nel seguente art. 11.

ART. 9.

In caso di naufragio, incendio, o deteriorazione tale che il pacchetto a vapore non potrà esser più atto al servizio, cesseranno gli effetti dell' associazione per lo stesso dal dì in cui si sarà verificata una delle suddette circostanze. Il suo conto verrà quindi chiuso sugli utili o perdite che fino a quel giorno presenterà la contabilità dell' Amministrazione. La Real Delegazione però non trascurerà di assicurarsi con esatte perquisizioni, se il danno sia avvenuto per colpa od oscitanza dei comandanti, piloti, o di altri impiegati: ne' quali casi sottometterà

a S. M. distinto rapporto, richiamando la sua Sovrana attenzione per gli espedienti che saranno opportuni.

ART. 10.

Allorchè per servizio straordinario di guerra in avvenimenti urgentissimi e d'imperioso bisogno dello Stato il Real Governo dovrà avvalersi di uno o più pacchetti a vapore della Reale Delegazione, essi saranno somministrati senza nolo o retribuzione durante l'uso di un mese; con che però debbano cedere a carico del Real Governo tutte le spese di equipaggio, combustibile ed altro, non che la rifazione de' danni cui potrebbero andar soggetti i legni in parola durante il detto servizio, e la restituzione de' legni medesimi nello stato in cui furono passati al servizio del Real Governo, se innovazione avessero subìto per renderli adatti a tale straordinario impiego. Oltrepassando esso il termine del mese di sopra prefisso, il Consiglio, intesi gl'interessati, ne stabilirà la indennità da corrispondersi dal 1.° giorno del secondo mese in avanti a' termini dell'articolo 2.° del regolamento approvato da S. M.

ART. 11.

La proprietà di ciascun pacchetto a vapore, non esclusi quelli del Real Governo, sarà rappresentata da un numero di azioni di du-

cati 250 per ognuna, corrispondente al capitale estimato giusta l' articolo 2.° Per tali azioni saranno rilasciate le polizze ossian cedole corrispondenti, le quali saranno commerciabili, avranno tutt' i privilegi di cui godono gli effetti pubblici, e saranno pagabili al portatore.

Saranno però reputate tali per tutto il tempo, che durerà l'associazione; lo scioglimento della quale verrà dalla Real Delegazione proclamato al commercio.

Le cedole verranno intitolate a colui, che sarà autorizzato legalmente da tutt' i suoi azionisti a costituirsi nell' associazione come rappresentante la proprietà del pacchetto.

Gli azionisti avranno dritto, durante l'associazione del rispettivo pacchetto, alla rata di utili netti in ragione delle rispettive cedole.

Dopo lo scioglimento di essa, sia cessando la Real Delegazione, sia perchè distrutto o divenuto inservibile il pacchetto, i dritti de' possessori delle cedole non potranno essere sperimentati che ne' modi ordinari sul corpo del bastimento, attrezzi, utensili, o altro che ritroveranno esistenti, e che saranno consegnati al rappresentante della proprietà.

ART. 12.

Offerendosi capitali per l' acquisto di un pacchetto, o per la nuova costruzione di esso a cura della Real Delegazione, l'acquisto sarà fatto, e la costruzione sarà ordina-

ta coll' intelligenza, ed annuenza del rappresentante i capitali offerti all' oggetto. L' ingerenza della Real Delegazione consisterà nelle facilitazioni, che potrà dare co' mezzi che saranno in suo potere.

§. II.

Degli effetti dell' Associazione.

Art. 13.

Gli effetti dell' associazione consistendo nel partecipare in proporzione del rispettivo capitale estimato agli utili netti, e nel contribuire con egual proporzione alle perdite sociali, saran portati in massa i prodotti lordi dell' Amministrazione.

Da' medesimi verran quindi detratte; 1.° tutte le spese di Amministrazione, compresa quella del carbon fossile, e le rimunerazioni da darsi all'Amministratore del dettaglio ed agli altri impiegati, giusta ciò che sarà detto in appresso; 2.° il 3 per 100 a disposizione di S. M. in conformità dell' articolo 17. del regolamento Sovranamente approvato. Ciocchè rimarrà sarà il fondo ripartibile per quote in proporzione del valore capitale estimativo di ciascun pacchetto.

ART. 14.

Dalla quota spettante a ciascun pacchetto in particolare saran detratti;

1.° la somma annuale dovuta in compenso dell' equipaggio somministrato dal Real Governo, giusta quanto è preveduto nell' articolo 5. delle presenti instruzioni;

2.° gli esiti fatti per le spese de' restauri occorsi nell' anno a carico di esso;

3.° il 10 per 100 da rimanere in serbo a disposizione della Real Delegazione per conto del rispettivo pacchetto, onde far fronte alle perdite cui potrà soggiacere la Società, nel modo e nella quantità che verrà definita qui appresso.

Il dippiù verrà messo a disposizione del proprietario, o di chi lo rappresenta legalmente, per distribuirsi tra possessori di cedole del legno. Sarà a tal uopo tenuto un conto aperto per ciascun pacchetto, nel quale saranno scritturate le detrazioni suddette.

ART. 15.

La ritenuta del 10 per 100 sugli utili netti delle quote spettanti a ciascun pacchetto non potrà oltrepassare il 5.° del capitale estimato di esso; ditalchè come prima l' avrà ecceduto non sarà ulteriormente praticata.

In fine della Società sarà restituita al pro-

prietario o rappresentante di ciascun pacchetto tutta, o quella parte di ritenuta praticata sugli utili netti del medesimo che si troverà esistente.

ART. 16.

Il Consiglio proporrà a S. M. il modo di utilizzare il fondo del 10 per 100 provegnente da detta ritenuta, onde render così più vistosa la massa de' profitti sociali.

ART. 17.

Fino a che il Consiglio conosciuti i bisogni e le spese della officina dell' Amministrazione, non che i profitti della Real Delegazione, non sarà al caso di presentare a S. M. lo stato fisso degli esiti, e la somma del compenso dovuto all' Amministratore; resta stabilito che si provvegga provvisoriamente a siffatti esiti con liberanze bimestrili da eseguirsi sugl' introiti dell' Amministrazione, dietro deliberazione del Consiglio; di cui si renderà conto a S. M. volta per volta.

§. III.

Delle formalità da osservarsi ne' vari atti richiesti per l' associazione.

Art. 18.

La domanda di associazione per i pacchetti da aggregarsi alla Real Delegazione dovrà esser indiritta a S. M., e contenere;

1.° il nome e cognome del proprietario e la sua soscrizione;

2.° la designazione di uno che rappresenti la proprietà del pacchetto da associarsi, quando voglia intitolarlo ad altri;

3.° la costituzione del domicilio di esso in Napoli in una casa disegnata, per tutti gli atti che ne emergono durante il tempo dell' associazione;

4.° il nome, condizione, e forza del pacchetto che s' intende aggregare, o la somma che si offre per la costruzione, o l' acquisto di esso.

Art. 19.

Ove S. M. consentirà alla dimanda, la Delegazione farà procedere all' apprezzo del pacchetto da associarsi ne' modi di sopra stabiliti, per mezzo di due periti da nominarsi uno per parte del petizionario, e l'altro per parte della Real Delegazione, dove

essi non consentissero nella scelta di uno solo. In caso di disparità il Consiglio destinerà un terzo perito per dirimerla.

Di tutto sarà disteso processo verbale sottoscritto dalla parte, e dal Consiglio.

ART. 20.

Eseguito l'apprezzo, i periti presenteranno nella Segreteria della Delegazione il di loro rapporto motivato; indi al quale il Consiglio dovrà profferire la sua decisione, secondochè trovasi stabilito nel regolamento approvato da S. M.

ART. 21.

Dopo la decisione il Consiglio incaricherà l'Amministratore a procedere all'atto di consegna, facendo un inventario distinto del legno col suo stato estimativo a' termini della decisione medesima. L'inventario sarà disteso in doppia spedizione, e sottoscritto dall'Amministratore, e dal proprietario per rimanere una presso la Segreteria del Consiglio, e l'altra presso il rappresentante la proprietà del pacchetto.

ART. 22.

L'atto di consegna porterà la dichiarazione dell'Amministratore, e del petizionario di essersi ricevuto il legno, in conformità dell'inventario, e dovrà esser trascritto nel libro particolare del pacchetto estimato: l'Amministratore renderà conto al Consiglio

per sua intelligenza dell'adempimento di tali formalità.

ART. 23.

Tutti gli atti e documenti enunciati negli articoli precedenti saran cuciti in volume, e presentati al Consiglio. Questi ne commetterà all' esperto in contabilità destinato alla sua immediazione l' esame, per conoscersi se l' inventario, ed atto di consegna siano a'termini della decisione, e sulla di lui relazione affermativa, disporrà che si passi all' atto costitutivo dell' associazione.

ART. 24.

L' atto suddetto consisterà in un verbale redatto dal Segretario del Consiglio, in cui dopo di essersi riepilogati tutti gli atti ed operazioni precedenti con le rispettive date, e motivato quanto sarà più essenziale, si dichiarerà il consenso delle parti all' associazione secondo i patti e le condizioni stabilite nelle presenti instruzioni, e di essersi passate in pari tempo al rappresentante del legno il numero di cedole corrispondente al capitale del legno apprezzato. Il rappresentante del pacchetto associato dichiarerà oltracciò di uniformarsi, in quanto riguarda all' esame e discussione de'conti, ed a ciocchè concerne il modo da finir le vertenze che potessero insorgere durante l' associazione, a quanto trovasi prescritto nel regolamento approvato da S. M. Il suddetto ver-

PALA

bale verrà sottoscritto dal Consiglio, da rappresentante la proprietà del pacchetto associato, e dal Segretario.

Saranno trascritti nel medesimo;

1.° la domanda di ammissione all' associazione;

2.° la Reale Risoluzione;

3.° la elezione de' periti;

4.° il loro rapporto;

5.° la decisione del Consiglio indi al rapporto medesimo;

6.° l' inventario del legno;

7.° la dichiarazione di consegna dell' Amministratore;

8.° l' attestato della sua scritturazione sul libro particolare;

9.° la ricevuta delle cedole per parte del petizionario.

ART. 25.

Compiuto così legalmente l'atto, esso rimarrà depositato, una col volume de' documenti originali, presso la Segreteria del Consiglio, e ne sarà rilasciata una copia conforme firmata dal Segretario col suggello del Consiglio al rappresentante della proprietà.

SBN 586053